



11381/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. -

Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione -

Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - R.G.N. 26534/2014

Dott. ETTORE CIRILLO - Consigliere - Cron. *11381*

Dott. BRUNO BIANCHINI - Consigliere - Rep.

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere - Ud. 03/05/2016

Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere - PU

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere - *CV + CI*

Dott. FRANCO DE STEFANO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 26534-2014 proposto da:

SANDRETTO INDUSTRIE S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE

2016

STRAORDINARIA, in persona del Commissario

227

straordinario pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA 11

presso STUDIO GRANDE STEVENS, rappresentata e

difesa dagli avvocati DANIELE CERICOLA e MICHELE

Regolamento
(CE)n. 44/01
- vendita
internazionale
di cose
mobili -
luogo di
consegna
materiale o
effettiva -
giurisdizione

BRIAMONTE, per delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

WINDSOR KUNSTSTOFFTECHNOLOGIE GMBH, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE ALPI 30, presso lo studio dell'avvocato CATERINA SAMA', che la rappresenta e difende, per procura speciale in calce al controricorso;


- controricorrente -

avverso la sentenza n. 568/2014 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 20/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

uditi gli avvocati Michele CERICOLA e Caterina SAMA';

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

1. - La Sandretto Industrie srl in amministrazione straordinaria (d'ora in avanti anche, per brevità, Sandretto) ottenne ingiunzione europea di pagamento dal tribunale di Torino in data 25.5.10 per € 981.216,82 (oltre interessi e spese) nei confronti della Windsor Kunststofftechnologie GmbH, ovvero Gesellschaft mit beschränkter Haftung (già Windsor Holding GmbH e già Sandretto Deutschland GmbH, d'ora in avanti anche, per brevità, Windsor), per saldo prezzo di forniture di macchinari e parti di ricambio eseguite prima dell'avvio della procedura concorsuale; ma, ricevuta la notifica dell'ingiunzione con plico postale il 14.7.10, l'ingiunta propose opposizione depositando il 29.7.10 il mod. F allegato al Regolamento (CE) n. 1896/2006.

2. - A tanto seguì, in conformità alle indicazioni della cancelleria, l'instaurazione di rituale giudizio di primo grado, nel quale l'ingiunta eccepì dapprima il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana a favore del tribunale di Hanau in Germania, ai sensi degli artt. 2 co. 1 e 5 lett. b del Regolamento (CE) n. 44/2001, essendo stata la consegna pattuita presso la compratrice in Germania, ma argomentò pure per l'insussistenza del credito.

3. - L'ingiungente contestò la ritualità e la tempestività dell'opposizione e dedusse ad ogni buon conto pattuizioni successive che avrebbero modificato il luogo della consegna fissandolo in Collegno; ma il tribunale rigettò le eccezioni in rito della Sandretto e, ritenuto prevalente il Regolamento (CE) n. 44/01 sulla Convenzione di Vienna in tema di compravendita di beni mobili con conseguente necessità di individuare il luogo della consegna secondo il criterio economico del luogo di destinazione finale delle merci, ritenne che quest'ultima fosse da individuarsi appunto in Germania e declinò la competenza giurisdizionale del giudice italiano, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando la Sandretto alle spese.

4. - Avverso tale sentenza, resa il 28.5.12 col n. 3751, interpose appello la Sandretto; ma la corte territoriale piemontese, resistendovi la Windsor, respinse il motivo attinente alla giurisdizione, accogliendo solo quello relativo al regime delle spese di lite, così compensando quelle di primo e di secondo grado; in particolare, ai fini dell'applicazione dell'art.



5 del richiamato Regolamento i giudici di secondo grado ritengono rilevante, in assenza di prova su di una diversa espressa pattuizione e perfino delle condizioni generali di contratto predisposte dalla Sandretto richiamate negli ordini prodotti dalla Windsor, il luogo di consegna materiale "economica" della merce, in conformità alla più recente giurisprudenza di legittimità (soprattutto Cass. Sez. Un., 5 ottobre 2009, n. 21192, con richiamo alle successive) ed a quella comunitaria (soprattutto Corte Giust. UE 9 giugno 2011, in causa C-87/10, Electrosteel Europe SA): luogo identificato nel recapito finale della merce in Hanau, restando irrilevante il luogo di presa in consegna o in carico di quella da parte del vettore, risultante da documenti unilateralmente formati dalla stessa Sandretto e per di più in tempo successivo alla conclusione dei contratti cui erano conseguiti.

5. - Per la cassazione della pronuncia di appello, pubblicata il 20.3.14 col n. 568 e notificata il 2.10.14, ricorre oggi, affidandosi a quattro motivi, l'originaria creditrice ingiungente Sandretto, mentre la Windsor resiste con controricorso, al quale replica la prima con memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

Motivi della decisione

A. - Le eccezioni preliminari

6. - Va, in via preliminare, esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa sommaria esposizione dei fatti e per carente chiarezza e specificità dei motivi: ma essa è infondata.

È certo indispensabile che l'esposizione dei fatti di causa, neppure dovendo necessariamente costituire una premessa a sé stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi gli scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata (Cass. 23 luglio 2004, n. 13830; Cass. 17 aprile 2000, n. 4937; Cass. 22 maggio 1999, n. 4998): è cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale,



sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (Cass. 8 gennaio 2016, n. 130; Cass. 4 giugno 1999, n. 5492). Ma, nella specie, il tenore testuale del ricorso è sufficientemente perspicuo tanto in ordine alla descrizione delle vicende processuali che all'indicazione del contenuto e delle argomentazioni a sostegno delle singole doglianze, consentendo a questa Corte, sulla base della sola disamina del primo, di prendere adeguata conoscenza delle une e delle altre.

7. - Sempre in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità "per c.d. doppia conforme" è manifestamente infondata. Essa è basata sulla norma dell'art. 348-ter cod. proc., nella parte in cui esclude la ricorribilità per cassazione ai sensi del novellato n. 5 del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ. delle sentenze di appello che dichiarano inammissibile il gravame (co. 4) o confermano la sentenza di primo grado (co. 5) in base alle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto: ma, a tacer d'altro, la norma invocata è stata introdotta dall'art. 54, co. 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con mod. in l. 7 agosto 2012, n. 134, con disciplina transitoria dettata al co. 2 del medesimo art. 54, "le disposizioni di cui al comma 1, lettere 0a), a), c), c-bis), d) ed e), si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". E, nella specie e secondo quanto puntualmente eccepisce la ricorrente nella memoria, si ricava dagli atti (v. sentenza gravata, pag. 3, sesta riga dal termine) che l'atto di appello è stato notificato il 25.7.12, vale a dire in tempo anteriore al giorno 11.9.12, con conseguente non operatività della riforma invocata dalla controricorrente. Pertanto, il ricorso per cassazione avverso sentenza di appello resa su gravame iniziato con atto di citazione spedito per la notifica prima del giorno 11.9.12 è ammesso anche per il motivo previsto dall'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. [nel testo risultante in forza dell'art. 54, co. 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. dalla l. 7 agosto 2012, n. 134], pure nell'ipotesi prevista dall'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., di conferma della sentenza di primo grado in base alle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto.



B. – I motivi di ricorso.

8. – Ciò posto, possono esaminarsi i motivi di ricorso. La Sandretto lamenta:

- col primo motivo di ricorso: "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, I co. n. 1) e 3) c.p.c., in relazione all'art. 5 n. 1 lett. b) Reg. (CE) 44/2001 sotto il profilo della sussistenza di un patto avente ad oggetto il luogo di consegna della merce e, a monte, per non aver fatto corretta degli artt. 8, 9, 11 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11/4/1980";

- con il secondo motivo, "omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio", riferendosi al materiale probatorio complessivamente inteso (contratti che hanno dato origine ai crediti, circostanze di contorno ed usi contrattuali, significato degli Incoterms, documentazione sulla consegna dei beni in luogo diverso dal domicilio del compratore);

- con il terzo motivo: "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, I co. n. 1) e 3) c.p.c., in relazione all'art. 5, n. 1, lett. b), Reg. (CE) 44/2001, sotto il profilo della determinazione della giurisdizione in base al luogo di consegna materiale dei beni mediante la quale l'acquirente ha conseguito il potere di disporne";

- con il quarto motivo: "omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, I co. n. 5) c.p.c.", per avere il giudice di appello omesso di valutare o erroneamente valutato le prove documentali sulla circostanza della messa della merce a disposizione dell'acquirente già nel magazzino di Collegno.

9. – Sul punto la controricorrente Windsor, dopo l'analitica ricostruzione della doglianza avversa e degli argomenti della gravata sentenza che ne sono oggetto, rileva la correttezza della conclusione dell'insussistenza di valide pattuizioni modificative del luogo di consegna materiale delle merci, per essere le fatture e le bolle di consegna prodotte dall'allora appellante tutti documenti unilaterali e successivi alla conclusione dei contratti cui conseguivano.

C. – La disciplina applicabile.

10. – Va premesso che, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento (CE) 22 dicembre 2000, n. 44, la persona domiciliata nel



territorio di uno Stato membro può, nel caso di compravendita di beni, essere convenuta in un altro Stato membro, se ivi è situato il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto; e tale norma si applica alla fattispecie, siccome anteriore all'entrata in vigore del Regolamento (UE) 12 dicembre 2012, n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)], identificata nell'art. 81 nel 10 gennaio 2015, con l'effetto abrogativo del previgente Regolamento n. 44/01 (disposto dall'art. 80).

11. – Al riguardo, in tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, è consolidata la giurisprudenza di questa Corte regolatrice – in adesione ai principi espressi dalla Corte di Giustizia UE con le sue decisioni del 25 febbraio 2010 in causa C-381/08, CarTrim, nonché del 9 giugno 2011 in causa C-87/10, Electrosteel Europe SA – nel senso che il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione, rispetto a tutte le controversie nascenti dal contratto, ivi comprese quelle relative al pagamento dei beni alienati, deve applicare il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna, di cui all'art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento (CE) 22 dicembre 2000, n. 44, da identificarsi nel luogo della consegna materiale (e non soltanto giuridica) dei beni, mediante la quale l'acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente dei beni stessi alla destinazione finale dell'operazione di vendita (Cass. Sez. Un., ord. 21 gennaio 2014, n. 1134), laddove una diversa convenzione stipulata dalle parti sul luogo di consegna dei beni, per assumere prevalenza, deve essere chiara ed esplicita, tanto da risultare nitidamente dal contratto, con possibilità di far ricorso, ai fini dell'identificazione del luogo, ai termini e alle clausole generalmente riconosciute nel commercio internazionale, quali gli Incoterms (International Commercial Terms), purché da essi risulti con chiarezza la determinazione contrattuale (Cass. Sez. Un., ord. 14 novembre 2014, n. 24279).

12. – In sostanza, il criterio del luogo di consegna materiale (e non solo giuridica, vale a dire determinato secondo le disposizioni di diritto sostanziale di volta in volta applicabile, neppure secondo il diritto



internazionale privato dei singoli Stati) presenta un alto grado di prevedibilità e risponde ad un obiettivo di prossimità, in quanto garantisce l'esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne: in linea di principio, i beni che costituiscono l'oggetto del contratto devono trovarsi in tale luogo dopo l'esecuzione di tale contratto; inoltre, l'obiettivo fondamentale di un contratto di compravendita di beni è il trasferimento degli stessi dal venditore all'acquirente, operazione che si conclude soltanto quando detti beni giungono alla loro destinazione finale (così Corte Giust. 25 febbraio 2010, in causa C-381/08, cit., p. 61).

13. - E, v'è da riconoscere, un tale criterio si fonda su nozioni empiriche e dati esperienziali di improbabile seria controvertibilità, che bene possono allora prescindere dalle peculiarità dei singoli diritti nazionali e perfino delle norme di diritto sostanziale trasfuse nella Convenzione di Vienna quali contenuto uniforme dei singoli contratti: si tratta di dati generalmente di immediata percepibilità ed agevole identificabilità, molto prossimi all'obiettività, proprio in quanto tali idonei a costituire la base di un riconoscimento, in ambito sovranazionale ed a maggior ragione eurounitario, quale minimo comune denominatore di una disciplina relativa all'individuazione del giudice munito di giurisdizione (o, stando alla terminologia eurounitaria, di competenza giurisdizionale) sulla controversia da instaurare.

14. - Al riguardo, deve ribadirsi l'irrilevanza, nei casi di applicabilità del Regolamento (CE) 22 dicembre 2000, n. 44, delle diverse previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci adottata a Vienna in data 11 aprile 1980 e resa esecutiva con legge 11 dicembre 1985, n. 765 (entrata in vigore il 1° gennaio 1988, in sostituzione della Convenzione relativa ad una normativa uniforme sulla vendita internazionale di merci, firmata a L'Aja il 1° luglio 1964 e resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 816): che, pure, la ricorrente richiama ed anzi riproduce in ricorso ai fini dell'individuazione del luogo di consegna.

15. - Invero, anche in ordine alla prevalenza della normativa eurounitaria su tale diversa fonte merita conferma l'orientamento di questa Corte regolatrice, a mente del quale - rilevato che la Convenzione



non detta norme di diritto internazionale privato volte a disciplinare il conflitto tra le disposizioni degli ordinamenti nazionali che regolano il contratto oggetto di controversia giudiziaria, ma introduce una disciplina uniforme, una normativa, cioè, a carattere sostanziale direttamente applicabile ai contratti che ricadono nel suo ambito applicativo – l'art. 31 di detta Convenzione, relativo al luogo in cui il vettore, eventualmente incaricato, abbia preso in consegna la merce, nonché il successivo art. 57 della medesima Convenzione, relativo all'individuazione del luogo di pagamento del prezzo al venditore, vanno interpretati nel senso che contengono una regola iuris idonea a disciplinare i rapporti obbligatori delle parti, ma non la giurisdizione (Cass. Sez. Un., ord. 5 ottobre 2009, n. 21191; ed ascrivendosi la diversa soluzione cui perviene Cass. Sez. Un. 4 novembre 2011, n. 22883, proprio all'inapplicabilità, nella fattispecie lì esaminata, del Regolamento n. 44/01, in dipendenza della nazionalità extracomunitaria dei convenuti).

16. – In concreto, il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione è tenuto ad applicare non il criterio di identificazione del luogo di esecuzione della prestazione di consegna alla luce del diritto sostanziale di volta in volta applicabile, quand'anche di derivazione sostanzialmente sovranazionale, bensì quello, altrettanto sovranazionale – e, se si vuole, di carattere economico/empirico – che consenta di sopperire alla mancanza di una espressa scelta così come fatta salva dall'art. 5 del Regolamento 44/01: a prescindere allora da ogni considerazione sulle modalità di esecuzione del trasporto e sul luogo di consegna delle merci al vettore (anche se questi dovesse risultare terzo rispetto alle parti contrattuali, irrilevante il fatto che sia stato o meno incaricato dal compratore), ovvero da altri criteri che, secondo la legislazione nazionale, potrebbero incidere sul luogo di adempimento dell'obbligo di consegna, così realizzandosi quelle esigenze di semplificazione, uniformità e prevedibilità delle decisioni giudiziarie auspiccate e conseguentemente predicate tanto dalla giurisprudenza nazionale che da quella sovranazionale (in tali espressi termini la già richiamata Sez. Un., n. 1134 del 2014).

D. – L'esame della fattispecie.



17. – Su queste premesse, per la loro intima connessione i quattro motivi possono essere congiuntamente esaminati, assorbiti il secondo ed il quarto rispettivamente nel primo e nel terzo se ed in quanto prospettanti un vizio di ricostruzione della fattispecie concreta descritta nei motivi ricondotti al n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. e, quindi, sostanzialmente un vizio di sussunzione: altrimenti risolvendosi le relative doglianze formulate ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. in una censura ormai inammissibile avverso la valutazione complessiva dei fatti e degli elementi probatori, preclusa in radice dopo la novella di quella disposizione e secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice (per tutte: Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881).

18. – Tuttavia, il primo ed il terzo motivo, così congiuntamente esaminati ed in essi assorbiti rispettivamente il secondo ed il quarto, sono infondati.

Ed invero, come già affermato nel richiamato precedente di queste Sezioni Unite (Sez. Un., n. 24279 del 2014), per superare la qualificazione del luogo di destinazione finale come quello di consegna materiale della merce quale unico rilevante ai fini della determinazione della giurisdizione per la normativa eurounitaria occorre che la pattuizione tra le parti sia chiara ed univoca e, prima ancora, occorre che vi sia una pattuizione e quindi, per elementari principi di diritto negoziale, un incontro di volontà. Deve, quindi (ancora Sez. Un., n. 1134 del 2014), del tutto prescindere dalla circostanza di fatto consistente nel luogo ove il vettore prende in consegna la merce, sicché deve inferirsi l'ininfluenza, ai fini dell'individuazione della giurisdizione, della provenienza dell'incarico di trasporto (la cui rilevanza è limitata, sul piano fattuale, alla funzione di procurare la disponibilità dei beni alienati al compratore), come pure di qualsiasi modificazione ex post delle modalità di esecuzione dell'obbligazione di consegna successiva alla conclusione del contratto.

19. – Non si tratta qui di non dare importanza alle clausole specificamente invocate dall'odierna ricorrente, quale i riferimenti agli Incoterms ("International Commercial Terms") "Ex Works" (o, nella specie: "Ex Works Collegno Plants"): clausole che, dovendo essere disciplinate ratione temporis dall'elaborazione della Camera di Commercio



internazionale nell'edizione del 2000, in buona sostanza consentono al venditore di adempiere l'obbligo di consegna col mettere la merce a disposizione del compratore nei propri locali (quali ad esempio stabilimento, fabbrica, deposito etc.), sicché, salvo diverso accordo da inserire con patto esplicito fra le parti, il venditore non è tenuto né a sdoganare la merce per l'esportazione né a caricarla sul mezzo di trasporto fornito dal compratore, dovendo il compratore quindi sopportare tutte le spese e i rischi per portare la merce dai locali del venditore alla località di destinazione desiderata.

20. – Si tratta, piuttosto, di inquadrare tali pretese clausole nella ricostruzione della vicenda negoziale cui hanno dato corso le parti, secondo quanto ricostruito dai giudici del merito ed entro i limiti del sindacato di legittimità consentito dalla peculiare natura del vizio denunciato, per valutare come esse restino irrilevanti in mancanza di una espressa e soprattutto congiunta volontà espressa da entrambe le parti, di modificazione del luogo di consegna materiale dei beni compravenduti.

21. – Infatti, sul punto specifico nessuna pattuizione, vale a dire nessun accordo bilaterale, risulta chiaramente ed espressamente intervenuto tra le parti, nonostante dal complessivo contesto dei documenti il luogo di consegna finale possa identificarsi ora in Hanau, ora comunque in altro luogo, che però non si indica (visto che a pag. 20 del ricorso si deduce che in due occasioni il cliente finale era diverso dall'odierna controricorrente, senza specificare però quale fosse il relativo diverso recapito, oltretutto con riferimenti però a documenti per il cui contenuto e la cui sede processuale specifica – come è evidente dal testo del ricorso a pag. 20 – non si rispetta neppure il disposto del n. 6 dell'art. 366 cod. proc. civ.) e che peraltro comunque neppure si allega o predica compreso nel territorio della Repubblica italiana.

22. – Ora, è consolidata la giurisprudenza di questa Corte circa la natura e la funzione probatoria della fattura commerciale: la quale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può



costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite (Cass. 12 gennaio 2016, n. 299; Cass. 28 giugno 2010, n. 15383; Cass. 20 maggio 2004, n. 9593).

23. – E questa Corte ha già avuto modo di escludere la rilevanza di un atto unilaterale, non inserito o recepito nel documento contrattuale, ai fini della determinazione di una volontà negoziale idonea a determinare convenzionalmente la giurisdizione (con riferimento all'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ratificata e resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804, come interpretato dalla Corte di giustizia della comunità europea con sentenza n. 24 del 14 dicembre 1976: Cass. Sez. Un., 6 aprile 1983, n. 2341), proprio per l'indispensabilità di una chiara, univoca ed espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti in ordine all'identificazione di una circostanza foriera di così importanti conseguenze appunto sulla stessa individuazione della giurisdizione di uno piuttosto che di altro giudice nazionale.

24. – Analoga conclusione di irrilevanza ai fini dell'identificazione del contenuto di un accordo negoziale può applicarsi alle bolle ed agli altri documenti prodotti dalla Sandretto, siccome tutti unilateralmente formati da questa, che vorrebbe avvalersene; e per le prime, le une e gli altri tutti, a definitiva conferma dell'irrilevanza ai fini invocati dalla venditrice, va pure rilevato trattarsi di documenti, oltre che unilaterali, successivi alla conclusione del contratto, questa dovendo, per principi generali del diritto del resto mai specificamente contestati sul punto, identificarsi nel momento, necessariamente precedente all'emissione di quegli atti unilaterali, del concreto incontro della volontà di proponente ed accettante.

25. – Sono, in definitiva e come correttamente argomenta la corte territoriale, i due decisivi elementi dell'unilateralità e della posteriorità temporale, rispetto alla conclusione dei rispettivi contratti, delle fatture (con l'apposizione delle clausole Incoterms o di altri elementi ritenuti rilevanti dalla venditrice) e delle bolle ed altri documenti prodotti dalla Sandretto ad escludere che il loro contenuto possa documentare o



costituire un accordo con la controparte, sia esso integrativo, sia esso – a maggior ragione – modificativo di una pattuizione originaria.

26. – Ed è tale duplice circostanza che inibisce la riferibilità anche all'acquirente del contenuto contrattuale prefigurato dalla Sandretto e, di conseguenza, preclude la possibilità di inficiare la corretta conclusione, raggiunta dalla corte territoriale, in ordine all'identificazione del luogo di materiale ed effettiva presa in consegna della merce in quello della sua finale destinazione, corrispondente alle condizioni generali contenute nella proposta contrattuale in cui anche solo alcuni degli ordini si risolvono: ordini i quali stavolta rilevano, nonostante il loro carattere unilaterale, proprio in quanto proposte negoziali e quindi per il ruolo avuto nella formazione della volontà comune e la cui valenza quanto meno indiziaria a quei fini è indiscutibile, se non pure indiscussa dalla stessa ricorrente (che, a dire il vero, deduce solo di averli contestato quanto a piena efficacia probatoria, ma – stando a quanto riportato in ricorso a pag. 18 – oltretutto solamente negli atti conclusivi del grado di appello e non anche subito dopo la loro produzione o entro la maturazione delle preclusioni assertive in primo grado).

27. – Né le condotte successive alla stipula, avvenuta con la condotta espressa o tacita della Sandretto quale destinataria della proposta contrattuale, possono rilevare a modificare quella pattuizione originaria, siccome neutre o non univoche e quindi non in linea con i principi, già richiamati, elaborati da questa Corte sulla necessità di una pattuizione chiara ed esplicita in ordine al luogo di consegna diverso da quello di effettiva e materiale presa in consegna della merce, non applicandosi, ove trovi applicazione la normativa eurounitaria come nella fattispecie, a fini di determinazione della giurisdizione la Convenzione di Vienna sopra pure richiamata.

E. – Conclusioni.

27. – Il ricorso va quindi respinto e la ricorrente, soccombente, condannata alle spese del giudizio di legittimità.

28. – Trova infine applicazione – mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) – l'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i



giudizi di impugnazione, ma solo per la ricorrente incidentale, visto che il ricorso principale è stato, benché in parte, accolto: norma in forza della quale il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che definisce quest'ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da essa proposta, a norma del co. 1-bis del detto art. 13.

P. Q. M.

La Corte, pronunciando a sezioni unite:

- rigetta il ricorso;

- condanna la Sandretto Industrie srl in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Windsor Kunststofftechnologie GmbH, in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in € 10.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura prevista dalla legge;

- ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 115/02, come modif. dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso da essa proposto, a norma del co. 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione, addì 3 maggio 2016.

L'estensore

Il Funzionario Giudiziario
Omella LATROFA

Il presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

31 MAG. 2016



Il Funzionario Giudiziario